

Art.. DC -Distributori di carburanti

1. L'Attività di distribuzione al pubblico di carburanti ed i suoi accessori sono ammessi esclusivamente **sulla singola area identificata** con apposita simbologia sulle tavole di azionamento del P.R.G.C. e compatibilmente con la verifica che non rechino pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, né siano in contrasto con criteri ambientali ed estetici d'inserimento nel contesto.
2. Le modalità di realizzazione, ampliamento e mantenimento **del distributore** di carburanti dovranno conformarsi alle normative collegate ed a eventuali successive modifiche ed aggiornamenti, nonché alle specifiche previsioni del locale Regolamento Edilizio.
3. In **tale area** sono ammessi anche servizi all'automezzo ed all'utente ed attività commerciali integrative, ai sensi del citato regolamento
4. Ogni variazione o potenziamento **dell'impianto esistente** sarà subordinata alla dimostrazione di conformità **dell'impianto** alla vigente normativa di settore.
Per potenziamento si considera anche la realizzazione di erogatori di gas metano, GPL e ricarica batterie per veicoli elettrici
5. **Un eventuale impianto** di autolavaggio sono consentiti, previa verifica dell'impatto acustico da valutarsi ai sensi della normativa vigente.